Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 giugno 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 154 DEL 6 GIUGNO 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977-1992. — PARTE I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 26 marzo 1984; PARTE II: Serie sorteggiate negli anni precedenti. **(1780)**

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 199.

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione:

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 15 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono inseriti i seguenti insegnamenti:

geografia storica del mondo antico;

storia del Vicino Oriente antico;

iconologia e iconografia;

storia del disegno e delle arti grafiche;

storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

museologia e storia del collezionismo;

storia del restauro;

storia della miniatura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1984
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 200.

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della seconda Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 51 - nell'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia sono inseriti i seguenti insegnamenti complementari:

fisiologia cellulare;

biofisica;

neurofisiologia clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1984
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **201.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « La Sapienza » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è inserito l'insegnamento di « storia del diritto italiano ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1984
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1984, n. **202.**

Modifiche di taluni articoli del regolamento d'esecuzione del codice stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Visto l'art. 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1984;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, della difesa e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 473 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:

« Art. 473 - *Requisiti uditivi.* — Per conseguire la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie *A*, *B* ed *F* occorre percepire per ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito, monoaurali o binaurali, purché tollerati. Le caratteristiche tecniche della protesi devono essere attestate dal costruttore con certificazione da esibire al medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.

Per conseguire la patente di guida per autoveicoli della categoria *C* occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito.

Per conseguire la patente di guida per autoveicoli delle categorie *D* ed *E* occorre percepire da ciascun orecchio la voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito »

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 477 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è abrogato.

Art. 3.

L'art. 484 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nel testo sostituito con l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, è sostituito dal seguente:

« Art. 484 - *Requisiti uditivi.* — Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie *A*, *B* ed *F* è sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di un metro di distanza. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito, monoaurali o binaurali, purché tollerati. Le caratteristiche tecniche della protesi non già prescritta devono essere attestate dal costruttore con certificazione da esibire al medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.

Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli della categoria *C* è sufficiente percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito.

Per la conferma della validità e la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie *D* ed *E* è sufficiente percepire la voce di conversazione con fonemi combinati alla distanza di otto metri complessivamente ed a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, senza far uso di apparecchi correttivi dell'udito.

Coloro che non posseggono i requisiti uditivi di cui al precedente comma primo possono ottenere la conferma della validità e la revisione, quali minorati, della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie *A* e *B*, non trainanti rimorchi, di particolari tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, muniti, sul lato destro, di un secondo specchio retrovisore di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio d'obbligo sul lato sinistro.

I minorati di cui al comma precedente possono ottenere la conferma della validità e la revisione della patente di guida della categoria *B* abilitante alla guida di macchine agricole, carrelli nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolino su strada, di tipi e caratteristiche stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti ».

Art. 4.

Gli allegati *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, sono sostituiti dagli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1984

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE — NICOLAZZI — SCALFARO — SPADOLINI — DEGAN

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 15

ALLEGATO A

Marca da bollo annullata

. . . . (1)

CERTIFICATO MEDICO

Foto m/m 35 × 42 firmata dal richiedente e vistata dal medico (solo in caso di rilascio di patente « ex novo »)

per il rilascio e l'estensione della validità / la conferma della validità (2) della patente di guida

della categoria | A | B | C | D | E | (2)

Art. 470 del regolamento approvato con D.P.R. 23-9-1976, n. 995
Comma terzo: « Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a riferire con fedeltà i suoi precedenti morbosi ed imperfezioni ».

per presa visione . . . . (3)

Si certifica che il signor . . . .
nato a . . . . il . . . .
documento di riconoscimento (4) . . . . n. . . . .
rilasciato da . . . . il . . . .
candidato all'esame / munito di patente (2) per la guida di veicoli della categoria (5) . . . .
ha statura di m. . . . . e peso di kg. . . . .

Osservazioni (6) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Non presenta sintomi che lo rivelino fare abuso di bevande alcooliche od essere dedito all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.

E' esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico, e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi seno destinati.

Possiede all'	occhio destro	occhio sinistro
acutezza visiva { ad occhio nudo	. . . .	. . . .
acutezza visiva { a refrazione corretta	. . . .	. . . .
grado di refrazione (7) delle lenti	. . . .	. . . .

senso cromatico . . . . campo visivo . . . .

percepisce la voce di conversazione / sussurrata (2) (8) A.D. m . . . . A.S. m. . . . .

senza / con (2) l'uso di protesi acustica monoaurale / binaurale (2) munita di certificazione delle caratteristiche tecniche rilasciata dal costruttore

tempi di reazione a stimoli semplici: visivi { rapidità: decile . . . . / regolarità: decile . . . } acustici { rapidità: decile . . . . / regolarità: decile . . . }

in conseguenza si giudica che È IDONEO / NON È IDONEO (2) per la guida dei veicoli della categoria [ ]

Eventuali prescrizioni (9) . . . .
. . . .
. . . .

. . . . li . . . . 19 . . (Bollo dell'ufficio) *Firma del medico* . . . .

NOTE

(1) Timbro del medico con generalità e qualifica.
(2) Depennare i casi che non ricorrono.
(3) Firma del richiedente.
(4) Tipo del documento di riconoscimento esibito (carta d'identità, passaporto, ecc.).
(5) *A, B, C, D, E.*
(6) Ad esempio: « Mancanza 1ª falange dito medio mano D: minorazione non invalidante ».
(7) Il grado di refrazione delle singole lenti deve essere sempre indicato quando sussista obbligo di lenti durante la guida.
(8) Nei casi di conferma della validità di patenti *D* ed *E*, agli effetti della valutazione della percezione complessiva è ammesso sommare i due valori parziali.
(9) Ad esempio: « Obbligo di lenti durante la guida ».

ALLEGATO *B* (*recto*)

Marca da bollo annullata

COMMISSIONE MEDICA PROVINCIALE DI . . . . (1)

CERTIFICATO MEDICO

per il rilascio e l'estensione della validità / la conferma della validità o la revisione (2) della patente di guida

A	B	C	D	E

(2)

(2) { per veicoli della categoria / dei motoveicoli e degli autoveicoli / dei veicoli di serie della categoria / dei veicoli della categoria F }

A	B

(2)

indicati al 7° comma / indicati al 4° comma / indicati al 4° comma } dell'art. 80 del codice stradale

Foto m/m 35 × 42 firmata dal richiedente e vistata dal medico (solo in caso di rilascio di patente « ex novo »)

Art. 470 del regolamento approvato con D.P.R. . . . n. . .
Comma terzo: « Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a riferire con fedeltà i suoi precedenti morbosi ed imperfezioni ».

per presa visione . . . . (3)

Si certifica che il signor . . . .
nato a . . . . il . . . .
documento di riconoscimento (4) . . . . n. . . . .
rilasciato da . . . . il . . . .
candidato all'esame / munito di patente (2) per la guida di veicoli della categoria (5) . . . .
ha statura di m. . . . . e peso di kg. . . . .

Osservazioni (6) (7) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Non presenta sintomi che lo rivelino fare abuso di bevande alcooliche od essere dedito all'uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.

E' esente da anomalie della conformazione e dello sviluppo somatico (2).

E' esente da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, tenuto anche conto dell'uso cui essi sono destinati (2).

ALLEGATO *B* (*verso*)

Possiede all' . . . occhio destro . . . occhio sinistro

acutezza visiva { ad occhio nudo . . . . . . | . . . . . . / a refrazione corretta . . . . | . . . . }

grado di refrazione delle lenti (8) . . . . | . . . . . .

senso cromatico . . . . campo visivo . . . . senso stereoscopico . . . . .

percepisce la voce di conversazione / sussurrata (2) (9) A.D. m. . . . . . A.S m. . . . .

senza / con (2) l'uso di protesi acustica monoaurale / binaurale (2) munita di certificazione delle caratteristiche tecniche rilasciata dal costruttore

tempi di reazione a stimoli semplici: luminosi { rapidità: decile . . / regolarità: decile . } acustici { rapidità: decile . . . / regolarità: decile . }

tempi di reazione a stimoli multipli a scelta, anche agli effetti del comportamento in situazione sperimentale di allarme (tensione psichica): sufficientemente / insufficientemente (2) rapidi e regolari

reazioni della personalità normali / inadeguate (2)

in conseguenza si giudica che È IDONEO / NON È IDONEO (2) per la guida dei veicoli della categoria ☐

Eventuali prescrizioni (10) . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . li . . . . 19 . .

Bollo dell'ufficio

Firme dei medici

. . . . (11)

. . . . (11)

. . . . (11)

Ritirato il . . . . . 19 . . . . (3)

---

(1) Indicazione del capoluogo di provincia, seguito da un numero romano — I, II, ecc. — nei casi in cui nella stessa provincia operino più commissioni.

(2) Depennare i casi che non ricorrono.

(3) Firma del richiedente.

(4) Tipo del documento di riconoscimento esibito (carta di identità, passaporto, ecc.).

(5) *A*, *B*, *C*, *D*, *F*.

(6) Ad esempio, per i mutilati e minorati fisici: « Presenta minorazione compresa fra quelle classificate alla lettera . . . . (*a*, *b*, *c*, *d*, *e*) del secondo comma dell'art. 478 del regolamento.

(7) Ad esempio: « Il membro dott. . . . . dissente dal giudizio formulato a maggioranza dalla commissione ».

(8) Il grado di refrazione delle singole lenti deve essere sempre indicato quando sussista obbligo di lenti durante la guida.

(9) Nei casi di conferma di validità e revisione di patenti *D* ed *E*, nonché per la guida di particolari tipi di motoveicoli ed autoveicoli agli effetti della valutazione della percezione complessiva è ammesso sommare i due valori parziali.

(10) Ad esempio: « Obbligo di lenti durante la guida ».

(11) Timbro con generalità, qualifica e firma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1984.

Finanziamento degli oneri derivanti dal regolamento (CEE) n. 456/80, relativo all'abbandono temporaneo e definitivo dei vigneti e alla rinuncia all'impianto, per le campagne 1980-81 e 1981-82.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario in materia di agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 ottobre 1977, n. 863, sul finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957;

Visto il regolamento (CEE) n. 456/80 approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 18 febbraio 1980, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate, nonché di premi di rinuncia al reimpianto;

Considerato che in attuazione del citato regolamento n. 456/1980 risultano estirpati e collaudati e quindi ammissibili al finanziamento del FEOGA - Sezione orientamento: per la campagna 1980-81 numero 4.141 domande concernenti l'abbandono di 5.663 ettari vitati, con un onere da anticipare a carico dello Stato membro di L. 18.700.000; per la campagna 1981-82 numero 14.603 domande riguardanti l'abbandono di 18.899 ettari vitati con un onere a carico dello Stato membro di lire 61.000.000.000;

Considerato che alla copertura della detta somma di L. 61.000.000.000 relativa alla campagna 1981-82, il Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA), con delibera 20 luglio 1983, ha stabilito che si deve provvedere: per la occorrenza di L. 30.000.000.000 con una riserva di spesa proquota rispettiva a carico delle regioni a valere sullo stanziamento recato per il 1983 dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e per la occorrenza di L. 31.000.000.000 facendo ricorso al fondo di cui alla citata legge n. 863/77;

Ritenuto che, in mancanza di specifici finanziamenti per il settore, occorre prelevare le dette somme di L. 18.700.000.000 e L. 31.000.000.000, pari in complesso a L. 49.700.000.000 per l'anno 1984, dal conto corrente infruttifero istituito con la menzionata legge n. 863 del 1977 denominato « Ministero del tesoro - somme occorrenti per la esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma »;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 1, terzo comma, della richiamata legge 3 ottobre 1977, n. 863;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della agricoltura e delle foreste e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative di cui in premessa previste dal regolamento comunitario n. 456/80 è determinata in L. 49.700.000.000 la spesa relativa alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate, nonché di premi di rinuncia al reimpianto, maturati nelle campagne 1980-81 e 1981-82.

Art. 2.

E' disposto il prelievo della somma di L. 49.700.000.000 di cui al precedente art. 1 dalle disponibilità esistenti sul conto corrente denominato « Ministero del tesoro - somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'art. 189 del trattato di Roma » ai fini del versamento della somma stessa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate e della correlativa assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1984

PERTINI

LONGO — ANDREOTTI — GORIA — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1984
Registro n. 7 *Agricoltura, foglio n.* 306

(2967)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 maggio 1984.

Abilitazione della Cassa di risparmio di Puglia a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 7 marzo 1984, con la quale la Cassa di risparmio di Puglia ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la Cassa di risparmio di Puglia è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei finanziamenti in questione avvenga nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività della Cassa medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1984

Il Ministro: GORIA

(2895)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 maggio 1984.

Termine unico di scadenza della continuazione dell'esercizio di impresa e approvazione piano commissariale per le S.p.a. Mario Maraldi, Acciaierie Alto Adriatico, Romana zucchero, Zuccherificio e raffineria di Mizzana e Agricola industriale emiliana - A.I.E.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 3 aprile 1979, 3 luglio 1979 e 4 aprile 1980, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Mario Maraldi, Acciaierie Alto Adriatico e Romana zucchero;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 aprile 1983, con il quale è fissato un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio delle imprese predette fino al 3 aprile 1984, ai sensi della legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, con i quali sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Zuccherificio e raffineria di Mizzana e Agricola industriale emiliana - A.I.E., quali società collegate alla S.p.a. Mario Maraldi, ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Viste le modifiche introdotte dal decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, giusta le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può differire, per il periodo massimo di tre mesi, il termine unico di scadenza di cui all'art. 2 della legge 31 marzo 1982, n. 119, qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali;

Viste le istanze del commissario in data 9 aprile 1984, volte ad ottenere l'approvazione del piano previsto dal secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge sopra citato;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, sulle istanze citate;

Ravvisata l'opportunità di concedere l'approvazione richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 27 aprile 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'esecuzione del piano formulato dal commissario, ing. Luciano Dori, per le S.p.a. Mario Maraldi, Acciaierie Alto Adriatico, Romana zucchero, Zuccherificio e raffineria di Mizzana e Agricola industriale emiliana - A.I.E., citate nelle premesse, di cui alle istanze del 9 aprile 1984.

Art. 2.

Il termine unico di scadenza della continuazione dell'esercizio di impresa delle società del gruppo Maraldi sopracitate, è differito al 3 luglio 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2975)

DECRETO 3 maggio 1984.

Proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.n.c. Fratelli Grandis fu Giovanni impianti industriali di Grandis Giuseppe e Maurizio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata ed integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 19 dicembre 1983, n. 696;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 maggio 1981, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.n.c. Fratelli Grandis fu Giovanni impianti industriali di Grandis Giuseppe e Maurizio ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 27 aprile 1983, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 4 maggio 1983;

Vista l'istanza del commissario, in data 11 aprile 1984 volta ad ottenere un ulteriore anno di proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 27 aprile 1984;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.n.c. Fratelli Grandis fu Giovanni impianti industriali di Grandis Giuseppe e Maurizio è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 4 maggio 1984.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2974)

DECRETO 25 maggio 1984.

Variazione dei diritti di prelievo attribuiti alla camera di commercio di Gorizia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226, 19 febbraio 1965, n. 28, 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036), 27 dicembre 1973, n. 846, 21 dicembre 1974, n. 693, recanti modifiche e integrazioni alla legge n. 1438/1948;

Vista la legge 27 dicembre 1975, n. 700, che proroga al 31 dicembre 1985 e modifica la legge n. 1438/1948;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 28 ottobre 1977, con il quale è stata determinata la misura unitaria del diritto di prelievo attribuito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia dall'art. 5, primo comma, della legge n. 700/1975;

Viste le deliberazioni n. 21/FG del 28 luglio 1982 e n. 7/FG del 2 marzo 1983, con le quali la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'art. 5, quinto comma della citata legge n. 700/75, ha adottato motivate proposte di variazioni della misura del diritto di prelievo su alcuni beni contingentati, già stabilita con il decreto ministeriale 27 ottobre 1977;

Visti gli altri documenti agli atti;

Decreta:

Art. 1.

A modifica dell'art. 1 del richiamato decreto ministeriale 27 ottobre 1977, il diritto di prelievo attribuito alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia dall'art. 5, primo comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è fissato per i generi sottoindicati nella nuova misura, a lato riportata:

n. 2 (burro e grassi alimentari): L. 30 kg (precedente L. 200 kg);

n. 13 (benzina): L. 146,08 lt (precedente L. 91,08 lt);

n. 14 (gasolio): abolito il diritto di prelievo (precedente L. 5 lt).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore all'atto della pubblicazione.

Roma, addì 25 maggio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(2973)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 maggio 1984.

Norme di attuazione delle intese raggiunte con gli Stati membri della Comunità europea atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti in Paesi della Comunità.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, di cui al primo comma del citato articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1984, n. 143;

Ritenuto di dover procedere, a termini del quinto comma dello stesso articolo, alla emanazione di norme per dare attuazione alle intese di cui al predetto comunicato, in osservanza delle disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, della legge 9 aprile 1984, n. 61, e delle altre norme in esse richiamate:

Decreta:

Art. 1.

Istituzione delle sezioni elettorali e designazione della relativa sede

Ai fini della votazione per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, i capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, devono accertare, per il territorio di competenza, che i locali scelti per le sedi dei seggi elettorali siano adatti per ampiezza e decoro allo svolgimento delle operazioni ad essi demandate, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.

La sala della votazione deve essere a disposizione dei rispettivi uffici elettorali di sezione ininterrottamente per tutta la durata delle operazioni di votazione e di scrutinio dei voti e durante le operazioni preliminari.

I capi degli uffici consolari provvedono, ove necessario, a stipulare i contratti necessari secondo le norme e gli usi del luogo per ottenere la disponibilità dei locali da adibire a seggi elettorali; essi sono parte contraente per la definizione di ogni onere o responsabilità conseguente.

Qualora per sopravvenute, gravi circostanze sia necessario variare la sede di una sezione elettorale in una data successiva al 2 giugno 1984, il capo dell'ufficio consolare deve darne comunicazione telegrafica alla Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno e deve provvedere ad informarne tempestivamente gli elettori interessati con i mezzi più idonei. Nella sede che è stato necessario variare, nei giorni delle votazioni deve essere comunque affisso un avviso, in lingua italiana, con la indicazione della nuova sede destinata alla votazione.

Entro il 6 giugno 1984 l'ambasciata d'Italia competente trasmette al Ministero degli esteri del Paese ospitante l'elenco completo delle sezioni istituite nel Paese stesso per la votazione degli elettori italiani.

Art. 2.

Locali per attività di propaganda elettorale

I capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, si devono adoperare — a richiesta del rappresentante effettivo o supplente di un partito o gruppo politico di cui all'art. 31, primo comma, della predetta legge — per reperire locali adeguati per l'attività di propaganda elettorale.

Nel caso in cui i locali di cui trattasi appartengano allo Stato italiano od ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali, le domande devono essere rivolte ai capi degli uffici consolari di cui al primo comma, i quali curano che le concessioni dei locali per la propaganda seguano l'ordine cronologico della presentazione delle domande stesse e che nessuna discriminazione sia fatta tra i partiti o gruppi politici sopra specificati.

L'onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione a qualsiasi titolo dei predetti locali grava esclusivamente sui partiti o gruppi politici che ne fruiscono.

Art. 3.

Affissioni di propaganda elettorale

Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale per pubbliche affissioni, le richieste di spazi per le affissioni dei partiti o gruppi politici di cui all'art. 31, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, devono essere sottoscritte da uno dei loro rappresentanti designati a norma dello stesso art. 31, primo comma, n. 1, modificato dall'art. 8 della legge 9 aprile 1984, n. 61, ovvero da un loro mandatario.

Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale può essere posto a carico dello Stato italiano.

Gli stampati destinati alle affissioni di propaganda elettorale di cui al presente articolo devono essere redatti in lingua italiana.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici comunque assegnate.

Nel caso in cui le autorità del Paese ospitante pongano a disposizione di tutti i partiti politici o gruppi politici di cui al primo comma spazi indivisi per le affissioni di propaganda elettorale, detti spazi sono ripartiti tra tutti i partiti o gruppi che ne hanno fatto richiesta, a cura del capo dell'ufficio consolare o di un suo delegato, in superfici eguali. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri uno di altezza tra i richiedenti è stabilito un turno per l'affissione mediante unico sorteggio valevole per tutto il territorio della circoscrizione consolare, da effettuarsi,

alla presenza degli interessati, dal capo dell'ufficio consolare o da un suo delegato, in maniera che tutti i richiedenti possano usufruire di eguale spazio, per eguale durata.

Art. 4.

Accesso a trasmissioni radio-televisive

Le norme del presente articolo disciplinano le richieste di accesso a trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici di cui all'art. 31, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dirette ad organismi radiotelevisivi appartenenti allo Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali o che, comunque, sono tenuti a riservare orari di trasmissione a richieste del governo centrale o locale.

Le richieste di cui al primo comma devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti dei partiti o gruppi designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1, modificato dall'art. 8 della legge 9 aprile 1984, n. 61, della legge predetta ovvero dal loro mandatario e devono essere prodotte al capo dell'ufficio consolare se dirette ad emittenti locali ovvero all'ambasciata d'Italia competente, se dirette ad emittenti a carattere nazionale.

Le modalità per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive ed i conseguenti oneri contrattuali ed extra contrattuali sono disciplinati dall'ente al quale la richiesta è diretta.

Le autorità diplomatiche o consolari di cui al secondo comma curano che, nella concessione dell'accesso alle trasmissioni siano attuati i principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Le trasmissioni di propaganda elettorale fatte su richiesta dei partiti o gruppi politici di cui al primo comma devono essere eseguite in lingua italiana.

Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni può essere posto a carico dello Stato italiano.

Art. 5.

Polizia dell'adunanza dei seggi elettorali

Nelle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 4 della legge 9 aprile 1984, n. 61, nel territorio dei Paesi membri della Comunità europea il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Egli può richiedere l'intervento degli agenti della forza pubblica posti a disposizione dalle autorità locali per far espellere e, se del caso, fermare o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato, ovvero, se necessario, per sedare tumulti o disordini.

I presidenti delle sezioni elettorali hanno obbligo di fare rapporto, per tramite dell'ufficio consolare competente, al procuratore della Repubblica di Roma, di ogni infrazione da chiunque commessa, alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

I consoli concordano con le competenti autorità di polizia locale le modalità necessarie per assicurare il libero e spedito accesso degli elettori nei locali di votazione, per impedire assembramenti nelle vicinanze del seggio e per impedire che durante la votazione sia svolta qualsiasi forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Per agevolare lo svolgimento dei compiti dei presidenti di seggio e delle autorità di polizia dei Paesi ospitanti, le rappresentanze consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, provvedono:

a) a comunicare a coloro che sono nominati presidenti di seggio una attestazione della nomina redatta in lingua italiana e corredata della traduzione nella lingua ufficiale del luogo della votazione;

b) a comunicare alle competenti autorità di polizia le generalità dei presidenti di sezione, compresi quelli nominati in sostituzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

c) alla consegna alle locali autorità di polizia ed ai presidenti di seggio di stampati recanti il testo del presente articolo, redatto in lingua italiana e nella lingua ufficiale del luogo della votazione.

Art. 6.

Relazioni al Ministero degli affari esteri

I capi degli uffici consolari sono tenuti a segnalare al più presto alla competente ambasciata ed al Ministero degli affari esteri ogni caso di violazione dei principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, riferendo al tempo stesso sui rimedi adottati da parte loro.

Art. 7.

Disciplina delle operazioni degli uffici elettorali di sezione

Per il compimento delle operazioni attinenti alla costituzione dei seggi elettorali, alla preparazione della votazione, alla votazione, allo scrutinio dei voti ed al trasferimento degli atti della votazione e dello scrutinio, il Ministero dell'interno ed il Ministero degli affari esteri emaneranno istruzioni agli organi previsti dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'attuazione delle disposizioni della legge stessa e di quelle in essa richiamate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1984

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1984
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 358

(2971)

DECRETO 30 maggio 1984.

Determinazione degli orari di voto e di scrutinio per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, nelle sezioni istituite nei Paesi della Comunità europea per il voto degli elettori italiani.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 75 in data 17 aprile 1984 con il quale sono stati convocati per domenica 17 giugno 1984 i comizi per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della data e degli orari per la votazione degli elettori italiani residenti in ciascun Paese membro della Comunità europea, nonché della data e dell'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio;

Ritenuto, altresì, che occorre fissare il giorno e l'orario di insediamento degli uffici elettorali di sezione istituiti nell'ambito del territorio dei singoli Paesi comunitari;

Viste le intese raggiunte con i singoli Paesi della Comunità europea, di cui al comunicato del Ministero degli affari esteri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 25 maggio 1984;

Visto l'art. 7, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

Decreta:

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, nonché la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio, sono determinati, per ciascun Paese della Comunità, sulla base dell'ora locale, come segue:

Belgio:

giorno votazione: domenica 17 giugno;

orario votazione: dalle ore 10 alle ore 18;

data e orario dello scrutinio: domenica 17 giugno dalle ore 22.

Danimarca:

giorno votazione: domenica 17 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 20;

data e orario dello scrutinio: domenica 17 giugno dalle ore 22.

Francia:

giorno votazione: domenica 17 giugno;

orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;

data e orario dello scrutinio: domenica 17 giugno dalle ore 22.

Grecia:

giorno votazione: domenica 17 giugno;

orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;

data e orario dello scrutinio: domenica 17 giugno dalle ore 23.

Irlanda:

giorno votazione: domenica 17 giugno;

orario votazione: dalle ore 9 alle ore 21;

data e orario dello scrutinio: domenica 17 giugno dalle ore 21.

Lussemburgo:

giorno votazione: domenica 17 giugno;

orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;

data e orario dello scrutinio: domenica 17 giugno dalle ore 22.

Paesi Bassi:

giorno votazione: sabato 16 giugno;

orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;

data e orario dello scrutinio: domenica 17 giugno dalle ore 22.

Regno Unito:

giorno votazione: domenica 17 giugno;

orario votazione: dalle ore 7 alle ore 21;

data e orario dello scrutinio: domenica 17 giugno dalle ore 21.

Repubblica federale di Germania:

giorno votazione: sabato 16 giugno;

orario votazione: dalle ore 8 alle ore 22;

data e orario dello scrutinio: domenica 17 giugno dalle ore 22.

La costituzione dei seggi elettorali dovrà aver luogo in tutti i Paesi membri della Comunità europea sopracitati alle ore 16 del giorno che precede la votazione come stabilito al comma precedente.

Il presente decreto sarà comunicato al Ministero degli affari esteri, perché provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, a dare avviso alle comunità italiane della data e dell'orario della costituzione dei seggi elettorali, nonché di quelli della votazione e dello scrutinio, come sopra indicati, nelle forme previste dall'art. 7, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Roma, addì 30 maggio 1984

Il Ministro: SCALFARO

(2972)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 13 marzo 1984, n. 203.

Riconoscimento della personalità giuridica del « Monastero delle suore agostiniane riparatrici », in Piano di Sorrento.

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del « Monastero delle suore agostiniane riparatrici », in Piano di Sorrento (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1984
Registro n. 18 Interno, foglio n. 19

DECRETO 20 marzo 1984, n. **204**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Gaspare del Bufalo », in Ancona.

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ancona in data 1° luglio 1977, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni in data 17 luglio 1981 e 6 giugno 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Gaspare del Bufalo », in località Brecce Bianche del comune di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1984
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 27

DECRETO 20 marzo 1984, n. **205**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Maria Santissima di Picciano », in Matera.

N. 205. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Matera 2 febbraio 1962, integrato con due dichiarazioni in data 14 gennaio 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « Maria Santissima di Picciano », in località Picciano del comune di Matera.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1984
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 24

DECRETO 20 marzo 1984, n. **206**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Maria Maggiore » e di « S. Alferio abate », in Cava dei Tirreni.

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cava dei Tirreni 1° gennaio 1980, integrato con dichiarazione 2 giugno 1983, relativo alla unione temporanea *aeque principalis* della parrocchia di « S. Maria Maggiore », in frazione Corpo del comune di Cava dei Tirreni (Salerno), con la parrocchia di « S. Alferio abate », nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1984
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 26

DECRETO 20 marzo 1984, n. **207**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Regina della Pace » o « Regina Pacis », in Forlì.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale « Regina della Pace » o « Regina Pacis », in Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1984
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 25

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Suolificio Nema, in S. Miniato (Pisa), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italian Truisting di Borgo S. Lorenzo (Firenze), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satel, sede di Roma, stabilimento di Cisterna (Latina), è prolungata al 7 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Villa Carcina (Brescia), è prolungata al 10 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alpa S.p.a., con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.G. Sebino, con sede e stabilimento in Cologno Bresciano (Brescia), è prolungata al 31 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie F.lli Perani, con sede e stabilimento in Brescia è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria italiana Tavolazzi, con sede e stabilimento in Missaglia (Como), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Castello industria tessile, con sede e stabilimento in Castello Brianza (Como), è prolungata al 12 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D'Avenza di Carrara-Mazzano (Massa Carrara), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prefabbricati, con sede in Napoli e stabilimento in Giugliano (Napoli), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo pastificio S. Antonio Biagio Lecce, stabilimento in Carolei (Cosenza), uffici di Carolei, è prolungata all'8 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simat, con sede e stabilimento in Osimo (Ancona), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farma industria mobili, con sede e stabilimento in Villa Verucchio (Forlì), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione cartiere, con sede in Roma e stabilimento in Tivoli (Roma), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciltubi, con sede in Siracusa e stabilimento in Priolo (Siracusa), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Manifattura di Loro, in Loro Ciuffenna (Arezzo), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unimin, in Massa, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arveal S.p.a. di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa, con sede legale in Milano e stabilimento in Cassino, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertoni e C., in Berbenno di Valtellina (Torino), è prolungata al 16 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino (Torino), è prolungata al 24 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A., in Verres (Aosta), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Club Roman Fashion, stabilimenti in Pomezia (Roma) e Grumo Nevano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 20 settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. Autoelectronic S.r.l. di Ceccano (Frosinone), stabilimento di Ceccano, uffici e magazzino in Roma, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Vidal, in Marghera (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isolanti termoacustici meridionali, in Teano (Caserta), è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finterm, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere alpine, in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 15 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fitre, con sede in Magenta e stabilimento in Milano, è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sordelli nautica, con sede in Venegono Inferiore e stabilimento in Venegono Superiore (Varese), è prolungata all'11 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Rivi, con sede e stabilimento in Presezzo (Bergamo), è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogal, con sede e stabilimento in Leffe (Bergamo), è prolungata al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istel di Latina, è prolungata al 28 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compagnia internazionale caffè di Ariccia (Roma), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori farmaceutici Guidotti, in Pisa, è prolungata al 3 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italian trusting di Borgo S. Lorenzo, è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satel, sede di Roma e stabilimento di Cisterna di Latina, è prolungata al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, stabilimento di Villa Carcina, è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Caserta per i lavori relativi alla realizzazione della opera pubblica variante alla s.s. 7 e s.s. 265, tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta I lotto della s.s. 265 alla strada comunale per Tuoro di Caserta sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 9 agosto 1982, è prolungata per tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, Sant'Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei «Reggi Lagni», progetto PS 3/146, disinquinamento del Golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 maggio 1983, è prolungata per tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli sospesi dal 1° febbraio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 maggio 1984, è prolungata per tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ennia maglierie, in Montevarchi (Arezzo), è prolungata al 25 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo pastificio S. Antonio Biagio, in Lecce di Carolei (Cosenza), stabilimento e uffici di Carolei (Cosenza), è prolungata al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderland, con sede e stabilimento in Mezzolombardo (Trento), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione cartiere, con sede in Roma e stabilimento in Tivoli (Roma), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strombino (Torino), è prolungata al 23 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fitre, con sede in Magenta e stabilimento in Milano, è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratori farmaceutici Guidotti, in Pisa, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2883)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orma ITR, in Pomezia (Roma), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orma ITR, in Pomezia (Roma), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone), è prolungata dal 16 giugno 1983 al 13 settembre 1983.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saila, in Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orlificio partenopeo, in Afragola (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. CIF - Prodotti medicinali, in Roma, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta F.O.M.T. - Fonderie meccaniche triestine, in Trieste, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Industrie Pirelli - Azienda cotoni, stabilimento di Rovereto (Trento), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Roy Sky, in Mori (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lucienne, in Napoli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi mobili, con sede in Sora e stabilimento di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cartaindustria F.lli Doni, in Ferentino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ingred, in Aprilia, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fram, in Ottaviano (Napoli), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali operanti nel comune di Sagonella, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Pharma farmaceutica, in Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Bellicoso confezioni, in L'Aquila, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Marangoni meccanica, in Rovereto (Trento), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Manifattura Gorini, in Terni, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore maglificio e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Scatolificio Corsonna, in Castelvecchio Pascoli (Lucca), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Isoardi Giovanni, in Torino, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Mercot meccanica, in Cortiglione d'Asti, e prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati il 31 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Nuratex, in Olbia (Sassari), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati il 15 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Nuratex, in Olbia (Sassari), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Poccardi, in Nichelino (Torino), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano, è prolungata dal 14 settembre 1983 al 12 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orlificio partenopeo, in Afragola (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. CIF - Prodotti medicinali, in Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Industrie Pirelli - Azienda cotoni, stabilimento di Rovereto (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Roy Sky, in Mori (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Lucienne, in Napoli, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Fram, in Ottaviano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Pharma farmaceutica, in Roma è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Marangoni meccanica, in Rovereto (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore maglificio e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Isoardi Giovanni, in Torino, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Poccardi, in Nichelino (Torino), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Orlificio partenopeo, in Afragola (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Roy Sky, in Mori (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Marangoni meccanica, in Rovereto (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore maglificio e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Isoardi Giovanni, in Torino, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Poccardi, in Nichelino (Torino), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Roy Sky, in Mori (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Marangoni meccanica, in Rovereto (Trento), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore maglificio e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Isoardi Giovanni, in Torino, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Isoardi Giovanni, in Torino, è prolungata per un trimestre.

(2977)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 17 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavalli e Poli, in Cremona, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Giuliani in Volterra (Pisa), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Demuro Attilio, in Cagliari, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ANIC agricoltura, con stabilimento in Gela (Caltanissetta), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 3 novembre 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ANIC agricoltura, con stabilimento in Gela (Caltanissetta), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

(2976)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore associato da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti posti di professore associato (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di farmacia:
chimica fisica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura italiana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2927)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 16% di scadenza 1° gennaio 1986, al portatore

A norma del decreto ministeriale 16 dicembre 1983 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 21 dicembre 1983, si rende noto che il 20 giugno 1984 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986.

(3002)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure regolamentari relative alla nomina di medici aiuto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1984 è data comunicazione delle procedure regolamentari per la nomina di medici aiuto dellAzienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'«avviso» pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(3003)

Esito delle procedure indette per la nomina di medici di riparto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1984 è stato pubblicato l'esito delle procedure per la nomina di medici di riparto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126 in data 9 maggio 1981).

(3004)

COMUNITÀ MONTANA DELLA VALGANNA E DELLA VALMARCHIROLO ZONA 28 PROVINCIA DI VARESE

Avviso riguardante la pubblicazione della delibera dell'assemblea riguardante l'approvazione della proposta di adozione del piano urbanistico comunitario.

Il presidente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 11 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, e successive modificazioni, avvisa che la delibera dell'assemblea 4 maggio 1984, n. 27, inerente l'adozione della proposta di piano urbanistico comunitario è pubblicata agli albi dei comuni facenti parte della comunità per trenta giorni consecutivi. Chiunque sia interessato può prendere visione degli elaborati della proposta di piano presso la sede della comunità, piazza IV Novembre, Marchirolo o presso i comuni della comunità montana stessa.
Le eventuali osservazioni alla proposta stessa dovranno essere presentate alla comunità montana entro i successivi trenta giorni.

(2903)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università di Padova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato dalle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, in chimica e scienze biologiche;

istituto di storia della medicina posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Devono essere prodotte distinte domande per ciascun concorso cui il candidato intenda partecipare.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(2994)

Concorso a tre posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

E' richiesto il possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una università italiana o di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane, in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:

a) laurea in astronomia rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

b) laurea in fisica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

I candidati, inoltre, devono possedere i requisiti generali indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ad eccezione di quello riguardante l'età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale e possibilmente in conformità dello schema allegato al bando, devono contenere tutte le dichiarazioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed essere inviate al predetto osservatorio entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, il cui diario verrà comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata.

Per ulteriori informazioni e per lo schema di domanda si prega di rivolgersi direttamente all'osservatorio astrofisico di Arcetri (Firenze).

(3005)

Diario delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università del Sacro Cuore, sede di Brescia, via Trieste, 17, Brescia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 luglio 1984, ore 10;
seconda prova scritta: 7 luglio 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 settembre 1984, ore 10;
seconda prova scritta: 7 settembre 1984, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 23, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 luglio 1984, ore 10,30;
seconda prova scritta: 6 luglio 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 55, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 giugno 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 28 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Giurisprudenza, gruppo di discipline n. 8, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 giugno 1984, ore 10;
seconda prova scritta: 28 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Giurisprudenza, gruppo di discipline n. 11, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 luglio 1984, ore 9;
seconda prova scritta: 11 luglio 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 17, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Gemelli, 1, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 giugno 1984, ore 10;
seconda prova scritta: 26 giugno 1984, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, facoltà di medicina e chirurgia, largo Francesco Vito, 1, Roma, secondo il seguente calendario:

prova scritta (Aula « Necchi »): 2 luglio 1984, ore 9;

prova scritta o sperimentale con relazione scritta (Istituto di anatomia e istologia patologica): 3 luglio 1984, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 67, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 18 luglio 1983 si svolgeranno presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, largo Agostino Gemelli, 8, facoltà di medicina e chirurgia (Aula « F. Vito » - 4° Piano), Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 luglio 1984, ore 8,30;

seconda prova scritta: 16 luglio 1984, ore 16.

(2991)

CORTE DEI CONTI

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di vice direttore di segreteria o di revisione

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 7 settembre 1983, con il quale è stato indetto il concorso riservato a undici posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 7 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 10 febbraio 1984, con il quale sono state fissate le prove scritte del concorso nei giorni 12 e 13 giugno 1984, con inizio alle ore 8, presso la sala R/14 della Corte dei conti, via Baiamonti, 25, Roma;

Considerato che, per sopravvenuti impedimenti tecnici, non è possibile utilizzare la suindicata sala nei predetti giorni;

Attesa l'opportunità, pertanto, di rinviare le prove scritte del citato concorso;

Decreta:

Le prove scritte del concorso, per esami, a undici posti di Vice direttore di segreteria o di revisione in prova, riservato al personale della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 25 agosto 1983, avranno luogo in Roma presso la la sala R/14 della Corte dei conti, via Baiamonti, 25, nei giorni 4 e 5 dicembre 1984, alle ore 8.

Roma, addì 26 maggio 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

(2952)

ISTITUTO ITALIANO PER IL MEDIO ED ESTREMO ORIENTE

Avviso di rettifica al concorso pubblico, per esami, ad un posto di archivista-dattilografo/a. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 125 dell'8 maggio 1984).

L'ultimo comma dell'avviso di concorso citato in epigrafe va sostituito dal seguente:

« Le domande di ammissione, redatte su carta legale, secondo lo schema allegato al bando, dovranno pervenire all'Istituto entro il termine di trenta giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

(3008)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227